



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Giovanni Maddaleni,
a scioglimento della riserva espressa in data 30.7.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1661 dell'anno 2018, letti gli atti, sentite le parti,

OSSERVA

Con ricorso in data 5.7.2018 [REDACTED] reclamava ordinanza 23.6.2018 emessa dal Tribunale di Massa in composizione monocratica che, accogliendo ricorso ex art. 700 cpc proposto da [REDACTED] ordinava a parte reclamante la immediata restituzione a favore di parte reclamata di un compendio aziendale.

Parte reclamante chiedeva altresì la sospensione dell'ordinanza reclamata, ai sensi dell'art. 669 terdecies ultimo comma cpc, assumendo che per motivi sopravvenuti l'ordinanza arrecherebbe grave danno a parte reclamata. Con provvedimento 23.7.2018 il Presidente del Collegio delegava il giudice relatore ai fini della decisione sull'istanza di sospensione.

Parte reclamata, costituendosi, ha eccepito in primo luogo la inammissibilità dell'istanza di sospensione per due motivi:

- Perché il provvedimento reclamato risulta già essere stato eseguito
- Perché il reclamo non si fonda su " *motivi sopravvenuti* "

L'eccezione è fondata sotto entrambi i profili con conseguente inammissibilità dell'istanza di sospensione.

Sotto il primo profilo parte reclamata ha prodotto il verbale di riconsegna datato 6.7.2018, giorno stesso del deposito del reclamo: ora il potere di sospensione dell'esecuzione presuppone logicamente la mancata esecuzione del provvedimento atteso che, a fronte di una esecuzione già avvenuta, la sospensione perderebbe ogni significato concreto, non potendo comunque più impedire il verificarsi dell'effetto che il richiedente avrebbe voluto evitare; né, certo, il potere di disporre la sospensione comprende quello di porre n

ORDINANZA SCIoglimento RISERVA

el nulla gli effetti della esecuzione disponendo la remissione in pristino di ciò che è stato eseguito; un conto è infatti bloccare la positiva esecuzione di un provvedimento, ciò per cui è stato conferito il potere dall'art. 669 terdecies ultimo comma cpc, altro conto ordinare la remissione in pristino in assenza di qualsivoglia disposizione normativa attributiva del relativo potere; ciò che peraltro è stato espressamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. VI sent. 19572 del 30.9.2015) con riferimento alla analoga fattispecie del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione di obblighi di fare, potere che è stato correttamente escluso in presenza di obbligo di fare già eseguito.

Sotto il secondo profilo si osserva invece che la norma dell'ultimo comma dell'art. 669 terdecies cpc consente di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento reclamato solo quando “ *per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno* ”.

Argomenti di carattere sistematico e letterale portano a ritenere che il legislatore, con la locuzione “ *motivi sopravvenuti* ” abbia inteso riferirsi a motivi fondati su fatti successivi all'adozione del provvedimento reclamato, che nel caso di specie sono pacificamente insussistenti.

➤ Dal punto di vista sistematico si osserva come la norma dell'ultimo comma dell'art. 669 terdecies cpc si ponga come eccezione a due generali regole del procedimento cautelare:

- Quella della immediata esecutività dei provvedimenti cautelari, per loro stessa natura urgenti
- Quella della collegialità della decisione sul reclamo

La fase del reclamo davanti al Presidente non può pertanto risolversi in un pre-giudizio monocratico sulla correttezza del provvedimento reclamato, quale certamente si risolverebbe, stante il principio secondo cui “ *iura novit curia* ”; ove fosse consentito valutare motivi di diritto non proposti nella fase cautelare; né d'altra parte ha senso che, motivi che potevano essere spesi davanti al giudice della cautela, vengano utilizzati per bloccare la naturale esecutività dell'urgente provvedimento reclamato, sollecitando la decisione sul punto di un singolo giudice, malgrado la natura collegiale della decisione in sede di reclamo.

Non a caso il legislatore, e qui veniamo all'argomento letterale, ha utilizzato la locuzione “ *motivi sopravvenuti* ” e non quella “ *motivi nuovi* ” o “ *motivi non in precedenza valutati* ”, proprio a significare che l'eccezionale potere del Presidente di sospendere la esecutività dell'ordinanza reclamata discende necessariamente da motivi fondati su fatti verificatisi successivamente all'adozione del procedimento reclamato.

Sistematicamente incoerente sarebbe infatti, come già si è detto, attribuire al singolo giudice di un organo collegiale il potere di sindacare il merito di un provvedimento, che deve essere naturalmente valutato in sede collegiale, solo perché in sede di reclamo sono stati proposti uno o più motivi che la parte avrebbe potuto già proporre davanti al giudice della cautela.

E' invece coerente con i principi del sistema l'attribuzione in via d'urgenza ad un singolo giudice di un organo collegiale del potere di sospendere la esecutività del provvedimento reclamato, quando l'urgenza derivi da fatti sopravvenuti: in questo caso infatti si pone la necessità e l'urgenza di un sindacato da parte dell'autorità giudiziaria in relazione a fatti che la parte interessata non aveva potuto sottoporre all'attenzione del giudice della cautela e prima che siano maturi i tempi tecnici per la decisione collegiale.

Nel caso di specie, peraltro, la questione neppure si pone in concreto atteso che nessuno dei sei motivi a cui il ricorrente ha affidato il reclamo può dirsi relativo a circostanze di fatto e/o di diritto non già valutate e risolte dal giudice della cautela: che si è già pronunciato sulla regolarità del procedimento di notifica (primo motivo; ordinanza – pag. 3), sulla residualità della cautela ex art. 700 cpc rispetto al sequestro giudiziario (terzo motivo – pag. 5 ordinanza); sulla sussistenza dell'inadempimento prima del febbraio 2018 (quarto motivo del ricorso – pag. 4 ordinanza); sulla sussistenza del periculum anche

ORDINANZA SCIoglimento RISERVA

con riferimento agli abusi (quinto motivo del ricorso – pag. 4 ordinanza); sulla inidoneità di tutela cautelare diversa dalla restituzione dell'azienda (sesto motivo del ricorso – pag. 4 ordinanza). Seppure solo implicitamente presupponendola, la ordinanza ha comunque correttamente ritenuto la strumentalità dell'azione cautelare rispetto ad un'azione di merito finalizzata all'accertamento della intervenuta risoluzione contrattuale che, quale necessaria conseguenza, comporta altresì l'obbligo di restituzione dell'azienda. Non a caso nel ricorso introduttivo parte ricorrente specifica espressamente che nel giudizio di merito chiederà la “ *conferma del provvedimento qui invocato* ”, quindi dell'ordinanza di restituzione dell'azienda.

Quanto alla gravità del danno che si assume possa derivare dall'esecuzione dell'ordinanza va infine evidenziato che parte reclamante, come conferma la mail 26.4.2018 inviata da [REDACTED] sotto il profilo economico e imprenditoriale ha già operato la scelta di restituire l'azienda a controparte, cui prima dell'adozione del provvedimento ex art. 700 cpc non aveva dato seguito evidentemente per il mancato accordo tra le parti su alcune questioni ritenute dirimenti. Nel caso di specie, pertanto, non ci troviamo in presenza di un imprenditore che sarebbe improvvisamente privato della possibilità di gestione di un'azienda sulla quale faceva affidamento per il futuro; bensì di un imprenditore che ha già deciso di restituire l'azienda e proseguire altrimenti la propria attività imprenditoriale e che, all'evidenza, non vi ha ancora provveduto solo per il mancato raggiungimento di un accordo economico con l'affittante.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies cpc

DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento reclamato;

Così deciso in Massa, in data 1.8.2018

Il Giudice
Dott. Giovanni Maddaleni

